

Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.

L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 131](#), [Cod Proc Civ art 132](#), [Cod Proc Civ art 161](#), [Cod Proc Civ art 307](#), [Cod Proc Civ art 348 1](#), [Cod Proc Civ art 359](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#), [Cod Proc Civ art 395](#)

estinzione

processo

corte

cassazione

26914

2020